

Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale
Sede Territoriale di Ragusa
Prot. n. 3498 - A 06/06/2022

2023/6/2022

ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA

Giudice del Lavoro

Gen. S. / Dir.

Seg. + J. / Dir.

ud. con. / Dir.
24/03/2022

Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza ex artt. 700 e 669-bis c.p.c.

PER il Sig. **Rosario Dimartino**, nato a Santa Croce Camerina (RG) il 08/12/1968 (DMRRSR68T08I178H), ivi residente in C.da Canestanco, n°327, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Stefano Garofalo (GRFSFN71T31A952Z) – FAX 0932732634 PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it P. IVA 01173040880 – presso il cui studio in Comiso, via San Biagio, n°165, elegge domicilio;
CONTRO **Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa** Regione Siciliana (92014990888), in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, con sede in Ragusa, via della Costituzione, s.n.c., ragusa@pec.consozibonificasicilia.it;

ud. / Dir.
17/01/2023

FATTO

La Regione Sicilia, nell'ambito dei programmi per la difesa conservazione e tutela del suolo, valorizzazione e sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, ha istituito in tutto il territorio regionale i consorzi di bonifica; Consorzi disciplinati dalla L.R. n°45 del 25 maggio 1995.

L'organigramma consortile include, oltre al personale in servizio con contratto a T.I., anche la figura di personale precario periodicamente assunto a chiamata diretta. Dal 2003 l'assunzione del personale precario è disciplinato dalle c.d. **Garanzie Occupazionali (GG.OO.)**, così come riconosciute annualmente dalla Regione Sicilia e ciò ai sensi dell'art.30 della L.R. n°45 del 25 maggio 1995. Le Garanzie



Occupazionali suddividono, in tre distinti elenchi il personale da assumersi con contratto a T.D. e precisamente:

- Gli operai assunti **per almeno 151** giornate annue ("151isti");
- Gli operai assunti **per almeno 101** giornate annue ("101isti");
- Gli operai assunti **per almeno 78** giornate annue ("78isti").

La distinzione tra i tre distinti elenchi è dettata appunto dal numero di giornate lavorative minime garantite, ogni anno, dal Consorzio.

Recentemente, a seguito dell'introduzione della L.R. 9 del 15/04/2021 (esattamente l'art.60), l'art.30 L.R. 45/95 è stato modificato come segue:

*"Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, **secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia** e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica"*



(comma 5 bis).

“Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato” (comma 5-quater).

In virtù del superiore disposto normativo, a beneficio del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa si realizzava, così, la possibilità di stabilizzare lavoratori precari (151*isti*). Il Consorzio resistente, quindi, con Delibera n.96 del 15/12/2021 (**Cfr.doc.1**), pubblicava la graduatoria dei soggetti beneficiari delle Garanzie Occupazionali relativa alle fasce dei 151*isti*, dei 101*isti* e dei 78*isti*.

A seguito dei reclami *medio tempore* pervenuti, veniva rideterminata e approvata la graduatoria definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**).

Con Deliberazione del Commissario Straordinario, n°16 del 13/04/2022, quindi, il Consorzio resistente disponeva, con decorrenza 02/05/2022 (**Cfr.doc.3**), l'assunzione di personale a T.I. tra i primi cinque lavoratori posizionati nell'elenco dei 151*sti* delle GG.00.

* * * * *

Il ricorrente è dipendente precario in servizio presso il Consorzio di Bonifica, n°8 di Ragusa sin dal 3/11/1999 (**Cfr.doc.7**), con la qualifica di operaio. Nel corso del 2013, premettendo di aver sempre lavorato nella stessa specifica qualifica di operaio, in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Ragusa, con giudizio iscritto al n°866/2013 R.G.L. eccependo la nullità della apposizione del termine a ciascun singolo



contratto precario per violazione del D.Lgv. 368/01; la domanda giudiziale trovava accoglimento con sentenza n°700 del 26/10/2017 (**Cfr.doc.4**). Il lavoratore vedeva, quindi, trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 04/12/2017 (**Cfr.doc.5**). Successivamente, il Consorzio di Bonifica di Ragusa appellava la predetta sentenza che veniva riformata dal Giudice dell'appello. Immediatamente, quindi, il Consorzio ripristinava al ricorrente il contratto precario, nella c.d. fascia dei 151^{isti} con decorrenza luglio 2019.

Dal dicembre 2017 al giugno 2019, dunque, il ricorrente prestava servizio con contratto a tempo indeterminato (**Cfr.doc.9**), giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A seguito della pubblicazione della graduatoria aggiornata il ricorrente, con istanza prot.n°1855-A24/03/2022 (**Cfr.doc.6**) rappresentava al Consorzio resistente l'errato computo della propria anzianità di servizio chiedendo, nel contempo, la rettifica graduatoria. Evidenziava, più in particolare, che nel conteggio dell'anzianità di servizio mancavano le giornate relative:

- All'anno 1999, pari a n°50 giornate (**Cfr.doc.7**);
- Dall'anno 2017 a tutto il 2018, ancora, mancavano dal computo dell'anzianità di servizio, ben n°185 (**Cfr.doc.9**):
 - 24 giornate per l'anno 2017;
 - 161 giornate per l'anno 2018.

All'uopo il lavoratore allegava l'estratto contributivo INPS.

Tale istanza rimaneva priva di riscontro!



Cionondimeno, ritenuto il tenore delle Delibere del Commissario Straordinario impugnate che recano ai fini della rideterminazione delle graduatorie la Nota-Circolare prot.n.98462 del 24.11.2021 (**Cfr.doc.8**) appaiono evidenti i motivi del mancato computo dell'anzianità di servizio. Il Consorzio di Bonifica n°8, in ogni caso, confermava il posizionamento del ricorrente al posto n°16 della graduatoria approvata (**Cfr.doc.2**).

La superiore digressione è funzionale a chiarire i punti focali del ricorso:

- Il ricorrente ha interesse al ricorso in quanto è tuttora lavoratore precario;
- Il ricorrente è inserito nella graduatoria definitiva dei 151isti al posto n°16;
- Il posizionamento è errato per il mancato computo dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 1999 (**50 giorni**) e il ridotto computo per gli anni in cui ha lavorato in forza di contratto a T.I. (**185 giorni**);
- L'omessa valutazione della propria anzianità di servizio è illegittima per violazione di legge;
- Ove gli fosse riconosciuta l'integrale anzianità di servizio il ricorrente si troverebbe posizionato in graduatoria in posizione utile alla stabilizzazione del rapporto precario con decorrenza 2 maggio 2022.

Ciò premesso, il Sig. Di Martino Rosario come sopra rappresentato e difeso eccepisce l'erroneità e l'illegittimità delle



delibere del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n°7/2022 (nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente ubicato al posto 16) e n°16/2022 (laddove il contratto a tempo indeterminato viene approvato sulla base di una graduatoria errata), per i seguenti motivi di

DIRITTO

SULLA APPLICABILITÀ DELLA “NOTA CIRCOLARE” PROT.N.98462 DEL 24.11.2021

L'art.60 della L.R. 9/2021 dispone che tutti i Consorzi regionali provvedano ad aggiornare le graduatorie delle GG.OO. prima di procedere all'adozione del turnover e, quindi, alla immissione in ruolo dei lavoratori precari utilmente posizionati, precisando espressamente che *“Si dovrà tenere conto del servizio effettivamente prestato dagli operai di ogni singolo Consorzio ...”*; questa è la norma che regola la formazione della graduatoria.

Conformemente a detta previsione normativa, la circolare assessoriale emarginata precisa che:

*“Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la **sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, effettuate dai singoli operai dal 1992 al 2020** risultanti dai DMAG annualmente presentati dal Consorzio ... A tal fine si dovrà tenere conto anche dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza ... mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo” (Cfr.doc.8).*



Incomprensibilmente, però, la stessa nota-circolare precisa, più avanti, che: “L’anzianità degli operai assunti “provvisoriamente a tempo indeterminato”, per effetto delle Sentenze emesse dai Giudici del Lavoro, attualmente in servizio o successivamente licenziati in seguito alle pronunce favorevoli ai Consorzi nei successivi gradi di giudizio, dovrà essere computata tenendo conto delle giornate lavorative di cui al contingente di appartenenza, come riconosciute finanziariamente dalla L.R. n.16/17 art.8, comma 7, ciò in considerazione del fatto che la stessa normativa parla di anzianità di servizio nella fascia di appartenenza”.
E che: “Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, ..., con esclusione dell’anno 1999 perché fuori dalle previsioni normative sopra citate” (Cfr.doc.8).

Il Consorzio resistente ha negato, dunque, il riconoscimento di ulteriori, complessive, 185 giornate lavorative (50+24+161) dal computo dell’anzianità di servizio sol perché “fuori dalle previsioni normative” (per l’anno 1999); e perché il servizio sarebbe espletato “in virtù dei provvedimenti giudiziari”.

Si deve innanzitutto precisare che il servizio lavorativo prestato dal lavoratore, negli anni in questione, è stato espletato in virtù di regolare e legittimo contratto a T.D. (per il 1999); e di regolare e legittimo contratto a T.I. negli anni che vanno dal 2017 al 2018, sia pure conseguente all’intervento della sentenza!

La determinazione del Consorzio di privilegiare la confusione generata dall’infelice precisazione nella circolare emarginata – ai fini del computo dell’anzianità di servizio – è censurabile perché in contrasto



con la norma di riferimento (innanzitutto) e con tutte le altre norme poste a tutela del lavoratore. La stessa circolare emarginata è, all'evidenza, illogica ed illegittima.

Essa è illogica perché in contrasto con il primo capoverso della stessa circolare assessoriale, laddove si precisa che la sommatoria delle giornate lavorative deve riguardare, come è ovvio, quelle "valide ai fini contributivi", come risultanti dai Dmag annualmente presentati dal Consorzio.

Ancor più illogica appare se rapportata alla precisazione successiva "*... mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo*".

Tale precisazione evidenzia la perentorietà, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, dell'ordine di sommare tutte le giornate effettivamente lavorate; la preclusione successivamente riportata in circolare renderebbe insensata la precedente disposizione!

Le stesse considerazioni sono spendibili anche in riferimento all'anzianità di servizio maturata per l'anno 1999. L'anzianità di servizio maturata anche per quell'anno è determinata dal servizio effettivamente svolto, così come accertato dal D-Mag (**Cfr.doc.7**) e a nulla può rilevare l'anno in questione sarebbe "fuori dalle previsioni normative sopra citate".

Il superiore assunto è corroborato dal fatto che l'anno 1999 è stato sottratto dal computo dell'anzianità di servizio solo dal Consorzio 8 resistente e non già dagli altri consorzi regionali; il Consorzio n°6 di Enna include nella graduatoria dei 151isti l'anzianità di servizio



maturata nel 1999 (**Cfr.doc.11**) e, così, anche altri. Il consorzio di bonifica n°11 di Messina, addirittura, richiama nel corpo della Delibera una propria nota consortile, la prot.n.373 del 07/03/2022, recante espressamente *“la volontà di prendere in considerazione, per il computo delle giornate di lavoro effettuate, anche l'anno 1999 per “continuità lavorativa” ...”* (**Cfr.doc.12**).

La circolare del Dipartimento Regionale, *in parte qua*, dunque, è illogica perché in contrasto con altra parte della stessa circolare ma essa è, soprattutto, contro legge perché viola il principio di conservazione dei diritti quesiti del lavoratore.

Tutte le giornate lavorate dal ricorrente in virtù di contratto a T.I. e quelle lavorate con contratto a T.D. nel 1999 costituiscono, infatti, diritti quesiti del lavoratore e devono, pertanto, essere tutelati come tali. Peraltro per le stesse risultano regolarmente versati i relativi contributi (**Cfr.doc.7 e 9**).

Il mancato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio del lavoratore, ancora, è illegittimo perché foriero di palese disparità di trattamento (e, dunque, in violazione della specifica norma costituzionale) tra lavoratori che hanno prestato la propria opera in servizio per 312 giornate l'anno, tutte certificate dai DMAG, ma che se ne trovano conteggiate solo 151 (o addirittura meno); e gli altri 151 *isti* che, magari, si sono viste riconosciute tutte le giornate lavorate di cui ai DMAG e, magari, anche quelle ulteriori in quanto beneficiari di incrementi lavorativi.

L'esclusione delle giornate lavorative realmente prestate dal computo



dell'anzianità di servizio del ricorrente, ancora, è illegittima perché viola proprio le norme di riferimento, l'art.30 L.R. 45/95 e l'art.60 della L.R. 9/2021: *"... secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia"* (L.R. 45/95 art.30, comma 5-bis).

Nessuna preclusione emerge dal disposto normativo e, dunque, incomprensibili appaiono le precisazioni di cui alla circolare emarginata che ostacolerebbero, piuttosto, l'integrale computo di tutte le giornate lavorative del lavoratore.

Ritenuto che il ricorrente è stato stabilizzato "temporaneamente" nello stesso rapporto di lavoro di cui alla fascia di appartenenza (151^{isti}); che proprio in virtù del contratto a T.I. egli ha beneficiato dell'incremento lavorativo (sino a 312 giornate annue) è evidente che al medesimo doveva essere riconosciuto l'intero servizio e non già quel minor numero di giornate (151) arbitrariamente conteggiate e per di più in violazione della stessa disciplina di riferimento (art.30 LR. 45/95). Per le stesse ragioni al medesimo andava riconosciuto l'intero servizio prestato nel 1999 (50 giornate).

Preme osservare, ancora, che il servizio prestato a seguito delle statuizioni giudiziali è svolto dal lavoratore in forza di contratto di lavoro stipulato con la regolare copertura finanziaria così come, peraltro, attestano i D-mag aziendali allegati (**Cfr.doc.7 e 9**); tale documentazione prova il fatto che il lavoratore ha maturato, in ciascuno degli anni di riferimento, un'anzianità di servizio pari a:

- 175 giornate lavorative per il 2017 ma sono state computate 151;



- 312 giornate per il 2018 ma sono state computate 151;
- 50 giornate per il 1999 e ne sono state computate zero.

Tutte le predette giornate sono state effettivamente lavorate e risulta pure la corrispondente regolarità contributiva (**Cfr.doc.7 e 9**). Conseguentemente non vi sono ragioni di logica, né di diritto, che giustificano la determinazione del Consorzio resistente allorché ha escluso dal computo dell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore quegli anni.

Ma vi è di più!

L'art.8 comma 7 L.R. 16/17 evidenzia che *“Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai consorzi di Bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. ...”*; si ritiene che la predetta norma vada letta congiuntamente al successivo comma 8; quest'ultimo chiarisce che il riconoscimento finanziario in ordine alle “temporanee” stabilizzazioni gode della stessa disciplina degli incrementi giornalieri: *“Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai consorzi di bonifica in aggiunta al contributo di cui all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito ...”* (co. 8).



Il combinato disposto di entrambi i commi dell'art.8, dunque, palesa ancor più l'illogicità e/o l'illegittimità del mancato computo dell'intera anzianità di servizio del ricorrente. La fattispecie dei c.d. lavoratori in virtù di un rapporto di lavoro "temporaneamente a tempo indeterminato" è sovrapponibile a quella dei lavoratori 151isti che hanno beneficiato "*... dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza, sia con finanziamenti regionali che con fondi consortili ...*" (**Cfr.doc.8**).

Nella fattispecie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa - certificata dai DMAG (**Cfr.doc.9**) - per 312 giornate lavorative e, dunque, in virtù degli stessi "*finanziamenti regionali e fondi consortili*" di cui hanno beneficiato (per un minor numero di giornate, certo) i lavoratori 151isti. Se costoro hanno beneficiato dell'"*incremento delle giornate lavorative concesse*" e tali incrementi sono stati computati nell'anzianità di servizio, correlativamente, anche al ricorrente che ha beneficiato dell'incremento giornaliero in forza di un regolare contratto di lavoro a T.I., devono riconoscersi pari diritti e garanzie lavorative riconosciute agli altri prestatori di lavoro. Anche per tale ragione, tanto la delibera n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**), quanto la del. N°16 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.3**) sono *in parte qua* illegittime; per la prima dovrà essere rideterminata e approvata la graduatoria dei 151isti e, per la seconda, dovrà essere rettificato il nominativo del personale da immettere nei ruoli.

SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Ove al ricorrente venisse riconosciuta l'anzianità di servizio



effettivamente maturata, il punteggio attuale crescerebbe di 185 giornate lavorative (anni 2017 e 2018), per il periodo di servizio a T.I. (**Cfr.doc.9**); e di ulteriori 50 giornate in più per il servizio prestato nel 1999 (**Cfr.doc.7**). Il punteggio complessivo ascenderebbe a complessive 3404 giornate lavorative e il ricorrente dall'attuale posizione n°16 si troverebbe collocato al vertice della riformanda graduatoria dei 151*isti*; di qui il diritto al conseguimento del rapporto di lavoro a T.I nei ruoli del Consorzio.

Il ricorrente a cagione dell'illegittimo posizionamento in graduatoria patisce, invece, gravi e irreparabili danni sia sul piano economico, ai fini stipendiali e contributivi (certamente risarcibili); sia sul piano morale e professionale perché relegato, ingiustamente, alla precarietà lavorativa delle GG.OO. (Danno, certamente, non integralmente risarcibile). È di tutta evidenza la necessità di un intervento cautelare affinché nelle more della definizione del giudizio di merito, possano essere tutelati sin da subito, il diritto del ricorrente al legittimo posizionamento nella graduatoria dei 151*isti* e, conseguentemente, a vedere definitivamente stabilizzato il proprio rapporto di lavoro.

Tanto esposto e considerato il Sig. Rosario Di Martino come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone ricorso a norma degli artt. 414 e ss. e 700 c.p.c. affinché il Giudice adito Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, sia per la fase cautelare che per quella di merito

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE DI RAGUSA



IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione stante l'estrema urgenza, in via cautelare ex artt.700 e 699 *bis* c.p.c.:

- Sospendere, *in parte qua*, l'efficacia delle delibere del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**) e n°16 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.3**) e previa disapplicazione *in parte qua* della Circolare assessoriale prot.n°98462 del 24.11.2021 (**Cfr.doc.8**), disporre l'obbligo di rideterminare la graduatoria dei 151isti inserendo l'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente e così posizionandolo nel posto spettante di diritto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla sua definitiva immissione in ruolo con effetti giuridici dal 02/05/2022.
- Con vittoria di spese e di lite per la fase cautelare.

Nel merito

- 1) Confermare il precedente provvedimento cautelare e, così, l'accoglimento del ricorso.
- 2) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite della fase del merito.

In via istruttoria si depositano i documenti richiamati nel corpo del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ma esente da contributo unificato come da dichiarazione reddituale allegata (**Cfr.doc.10**).

Ragusa lì 24/05/2022

Avv. Stefano Garofalo



2023/6/2022

ON.LE TRIBUNALE DI RAGUSA

Giudice del Lavoro

Can. Stasi / am
Dir

Seg. + J. M. T. M.

ud. convegn
27/03/2022

Ricorso ex art.414 c.p.c. con istanza ex artt. 700 e 669-bis c.p.c. ud. nuovo

PER il Sig. **Rosario Dimartino**, nato a Santa Croce Camerina (RG) il 08/12/1968 (DMRRSR68T08I178H), ivi residente in C.da Canestanco, n°327, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Stefano Garofalo (GRFSFN71T31A952Z) - FAX 0932732634 PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it P. IVA 01173040880 - presso il cui studio in Comiso, via San Biagio, n°165, elegge domicilio; **CONTRO** **Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa** Regione Siciliana (92014990888), in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*, con sede in Ragusa, via della Costituzione, s.n.c., ragusa@pec.consozibonificasicilia.it; 17/01/2023

FATTO

La Regione Sicilia, nell'ambito dei programmi per la difesa conservazione e tutela del suolo, valorizzazione e sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione e per la tutela dell'ambiente, ha istituito in tutto il territorio regionale i consorzi di bonifica; Consorzi disciplinati dalla L.R. n°45 del 25 maggio 1995.

L'organigramma consortile include, oltre al personale in servizio con contratto a T.I., anche la figura di personale precario periodicamente assunto a chiamata diretta. Dal 2003 l'assunzione del personale precario è disciplinato dalle c.d. **Garanzie Occupazionali (GG.OO.)**, così come riconosciute annualmente dalla Regione Sicilia e ciò ai sensi dell'art.30 della L.R. n°45 del 25 maggio 1995. Le Garanzie



Occupazionali suddividono, in tre distinti elenchi il personale da assumersi con contratto a T.D. e precisamente:

- Gli operai assunti **per almeno 151** giornate annue ("151isti");
- Gli operai assunti **per almeno 101** giornate annue ("101isti");
- Gli operai assunti **per almeno 78** giornate annue ("78isti").

La distinzione tra i tre distinti elenchi è dettata appunto dal numero di giornate lavorative minime garantite, ogni anno, dal Consorzio.

Recentemente, a seguito dell'introduzione della L.R. 9 del 15/04/2021 (esattamente l'art.60), l'art.30 L.R. 45/95 è stato modificato come segue:

"Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquantuno giornate, secondo la predetta graduatoria unica"



(comma 5 bis).

“Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato” (comma 5-quater).

In virtù del superiore disposto normativo, a beneficio del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa si realizzava, così, la possibilità di stabilizzare lavoratori precari (151isti). Il Consorzio resistente, quindi, con Delibera n.96 del 15/12/2021 (**Cfr.doc.1**), pubblicava la graduatoria dei soggetti beneficiari delle Garanzie Occupazionali relativa alle fasce dei 151isti, dei 101isti e dei 78isti.

A seguito dei reclami *medio tempore* pervenuti, veniva rideterminata e approvata la graduatoria definitiva con Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**).

Con Deliberazione del Commissario Straordinario, n°16 del 13/04/2022, quindi, il Consorzio resistente disponeva, con decorrenza 02/05/2022 (**Cfr.doc.3**), l'assunzione di personale a T.I. tra i primi cinque lavoratori posizionati nell'elenco dei 151isti delle GG.00.

* * * * *

Il ricorrente è dipendente precario in servizio presso il Consorzio di Bonifica, n°8 di Ragusa sin dal 3/11/1999 (**Cfr.doc.7**), con la qualifica di operaio. Nel corso del 2013, premettendo di aver sempre lavorato nella stessa specifica qualifica di operaio, in forza di vari contratti di lavoro a tempo determinato, l'odierno ricorrente adiva il Tribunale di Ragusa, con giudizio iscritto al n°866/2013 R.G.L. eccependo la nullità della apposizione del termine a ciascun singolo



contratto precario per violazione del D.Lgv. 368/01; la domanda giudiziale trovava accoglimento con sentenza n°700 del 26/10/2017 (**Cfr.doc.4**). Il lavoratore vedeva, quindi, trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 04/12/2017 (**Cfr.doc.5**). Successivamente, il Consorzio di Bonifica di Ragusa appellava la predetta sentenza che veniva riformata dal Giudice dell'appello. Immediatamente, quindi, il Consorzio ripristinava al ricorrente il contratto precario, nella c.d. fascia dei 151isti con decorrenza luglio 2019.

Dal dicembre 2017 al giugno 2019, dunque, il ricorrente prestava servizio con contratto a tempo indeterminato (**Cfr.doc.9**), giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A seguito della pubblicazione della graduatoria aggiornata il ricorrente, con istanza prot.n°1855-A24/03/2022 (**Cfr.doc.6**) rappresentava al Consorzio resistente l'errato computo della propria anzianità di servizio chiedendo, nel contempo, la rettifica graduatoria. Evidenziava, più in particolare, che nel conteggio dell'anzianità di servizio mancavano le giornate relative:

- All'anno 1999, pari a n°50 giornate (**Cfr.doc.7**);
- Dall'anno 2017 a tutto il 2018, ancora, mancavano dal computo dell'anzianità di servizio, ben n°185 (**Cfr.doc.9**):
 - 24 giornate per l'anno 2017;
 - 161 giornate per l'anno 2018.

All'uopo il lavoratore allegava l'estratto contributivo INPS.

Tale istanza rimaneva priva di riscontro!



Cionondimeno, ritenuto il tenore delle Delibere del Commissario Straordinario impugnate che recano ai fini della rideterminazione delle graduatorie la Nota-Circolare prot.n.98462 del 24.11.2021 (**Cfr.doc.8**) appaiono evidenti i motivi del mancato computo dell'anzianità di servizio. Il Consorzio di Bonifica n°8, in ogni caso, confermava il posizionamento del ricorrente al posto n°16 della graduatoria approvata (**Cfr.doc.2**).

La superiore digressione è funzionale a chiarire i punti focali del ricorso:

- Il ricorrente ha interesse al ricorso in quanto è tuttora lavoratore precario;
- Il ricorrente è inserito nella graduatoria definitiva dei 151isti al posto n°16;
- Il posizionamento è errato per il mancato computo dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 1999 (**50 giorni**) e il ridotto computo per gli anni in cui ha lavorato in forza di contratto a T.I. (**185 giorni**);
- L'omessa valutazione della propria anzianità di servizio è illegittima per violazione di legge;
- Ove gli fosse riconosciuta l'integrale anzianità di servizio il ricorrente si troverebbe posizionato in graduatoria in posizione utile alla stabilizzazione del rapporto precario con decorrenza 2 maggio 2022.

Ciò premesso, il Sig. Di Martino Rosario come sopra rappresentato e difeso eccepisce l'erroneità e l'illegittimità delle



delibere del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa n°7/2022 (nella parte in cui il ricorrente è illegittimamente ubicato al posto 16) e n°16/2022 (laddove il contratto a tempo indeterminato viene approvato sulla base di una graduatoria errata), per i seguenti motivi di

DIRITTO

SULLA APPLICABILITÀ DELLA “NOTA CIRCOLARE” PROT.N.98462 DEL 24.11.2021

L'art.60 della L.R. 9/2021 dispone che tutti i Consorzi regionali provvedano ad aggiornare le graduatorie delle GG.OO. prima di procedere all'adozione del turnover e, quindi, alla immissione in ruolo dei lavoratori precari utilmente posizionati, precisando espressamente che *“Si dovrà tenere conto del servizio effettivamente prestato dagli operai di ogni singolo Consorzio ...”*; questa è la norma che regola la formazione della graduatoria.

Conformemente a detta previsione normativa, la circolare assessoriale emarginata precisa che:

*“Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la **sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, effettuate dai singoli operai dal 1992 al 2020 risultanti dai DMAG annualmente presentati dal Consorzio ... A tal fine si dovrà tenere conto anche dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza ... mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo” (Cfr.doc.8).***



Incomprensibilmente, però, la stessa nota-circolare precisa, più avanti, che: “L’anzianità degli operai assunti “provvisoriamente a tempo indeterminato”, per effetto delle Sentenze emesse dai Giudici del Lavoro, attualmente in servizio o successivamente licenziati in seguito alle pronunce favorevoli ai Consorzi nei successivi gradi di giudizio, dovrà essere computata tenendo conto delle giornate lavorative di cui al contingente di appartenenza, come riconosciute finanziariamente dalla L.R. n.16/17 art.8, comma 7, ciò in considerazione del fatto che la stessa normativa parla di anzianità di servizio nella fascia di appartenenza”.
E che: “Si dovrà procedere, pertanto, effettuando la sommatoria delle giornate lavorative, valide ai fini contributivi, ..., con esclusione dell’anno 1999 perché fuori dalle previsioni normative sopra citate” (Cfr.doc.8).

Il Consorzio resistente ha negato, dunque, il riconoscimento di ulteriori, complessive, 185 giornate lavorative (50+24+161) dal computo dell’anzianità di servizio sol perché “fuori dalle previsioni normative” (per l’anno 1999); e perché il servizio sarebbe espletato “in virtù dei provvedimenti giudiziali”.

Si deve innanzitutto precisare che il servizio lavorativo prestato dal lavoratore, negli anni in questione, è stato espletato in virtù di regolare e legittimo contratto a T.D. (per il 1999); e di regolare e legittimo contratto a T.I. negli anni che vanno dal 2017 al 2018, sia pure conseguente all’intervento della sentenza!

La determinazione del Consorzio di privilegiare la confusione generata dall’infelice precisazione nella circolare emarginata – ai fini del computo dell’anzianità di servizio – è censurabile perché in contrasto



con la norma di riferimento (innanzitutto) e con tutte le altre norme poste a tutela del lavoratore. La stessa circolare emarginata è, all'evidenza, illogica ed illegittima.

Essa è illogica perché in contrasto con il primo capoverso della stessa circolare assessoriale, laddove si precisa che la sommatoria delle giornate lavorative deve riguardare, come è ovvio, quelle "valide ai fini contributivi", come risultanti dai Dmag annualmente presentati dal Consorzio.

Ancor più illogica appare se rapportata alla precisazione successiva "... *mentre dovranno essere esclusi dal computo eventuali periodi in cui non risulti alcun servizio effettivo*".

Tale precisazione evidenzia la perentorietà, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, dell'ordine di sommare tutte le giornate effettivamente lavorate; la preclusione successivamente riportata in circolare renderebbe insensata la precedente disposizione!

Le stesse considerazioni sono spendibili anche in riferimento all'anzianità di servizio maturata per l'anno 1999. L'anzianità di servizio maturata anche per quell'anno è determinata dal servizio effettivamente svolto, così come accertato dal D-Mag (***Cfr.doc.7***) e a nulla può rilevare l'anno in questione sarebbe "*fuori dalle previsioni normative sopra citate*".

Il superiore assunto è corroborato dal fatto che l'anno 1999 è stato sottratto dal computo dell'anzianità di servizio solo dal Consorzio 8 resistente e non già dagli altri consorzi regionali; il Consorzio n°6 di Enna include nella graduatoria dei 151isti l'anzianità di servizio



maturata nel 1999 (**Cfr.doc.11**) e, così, anche altri. Il consorzio di bonifica n°11 di Messina, addirittura, richiama nel corpo della Delibera una propria nota consortile, la prot.n.373 del 07/03/2022, recante espressamente *“la volontà di prendere in considerazione, per il computo delle giornate di lavoro effettuate, anche l'anno 1999 per “continuità lavorativa” ...”* (**Cfr.doc.12**).

La circolare del Dipartimento Regionale, *in parte qua*, dunque, è illogica perché in contrasto con altra parte della stessa circolare ma essa è, soprattutto, contro legge perché viola il principio di conservazione dei diritti quesiti del lavoratore.

Tutte le giornate lavorate dal ricorrente in virtù di contratto a T.I. e quelle lavorate con contratto a T.D. nel 1999 costituiscono, infatti, diritti quesiti del lavoratore e devono, pertanto, essere tutelati come tali. Peraltro per le stesse risultano regolarmente versati i relativi contributi (**Cfr.doc.7 e 9**).

Il mancato riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio del lavoratore, ancora, è illegittimo perché foriero di palese disparità di trattamento (e, dunque, in violazione della specifica norma costituzionale) tra lavoratori che hanno prestato la propria opera in servizio per 312 giornate l'anno, tutte certificate dai DMAG, ma che se ne trovano conteggiate solo 151 (o addirittura meno); e gli altri 151 *isti* che, magari, si sono viste riconosciute tutte le giornate lavorate di cui ai DMAG e, magari, anche quelle ulteriori in quanto beneficiari di incrementi lavorativi.

L'esclusione delle giornate lavorative realmente prestate dal computo



dell'anzianità di servizio del ricorrente, ancora, è illegittima perché viola proprio le norme di riferimento, l'art.30 L.R. 45/95 e l'art.60 della L.R. 9/2021: *"... secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia"* (L.R. 45/95 art.30, comma 5-bis).

Nessuna preclusione emerge dal disposto normativo e, dunque, incomprensibili appaiono le precisazioni di cui alla circolare emarginata che ostacolerebbero, piuttosto, l'integrale computo di tutte le giornate lavorative del lavoratore.

Ritenuto che il ricorrente è stato stabilizzato "temporaneamente" nello stesso rapporto di lavoro di cui alla fascia di appartenenza (151*isti*); che proprio in virtù del contratto a T.I. egli ha beneficiato dell'incremento lavorativo (sino a 312 giornate annue) è evidente che al medesimo doveva essere riconosciuto l'intero servizio e non già quel minor numero di giornate (151) arbitrariamente conteggiate e per di più in violazione della stessa disciplina di riferimento (art.30 LR. 45/95). Per le stesse ragioni al medesimo andava riconosciuto l'intero servizio prestato nel 1999 (50 giornate).

Preme osservare, ancora, che il servizio prestato a seguito delle statuizioni giudiziali è svolto dal lavoratore in forza di contratto di lavoro stipulato con la regolare copertura finanziaria così come, peraltro, attestano i D-mag aziendali allegati (**Cfr.doc.7 e 9**); tale documentazione prova il fatto che il lavoratore ha maturato, in ciascuno degli anni di riferimento, un'anzianità di servizio pari a:

- 175 giornate lavorative per il 2017 ma sono state computate 151;



- 312 giornate per il 2018 ma sono state computate 151;
- 50 giornate per il 1999 e ne sono state computate zero.

Tutte le predette giornate sono state effettivamente lavorate e risulta pure la corrispondente regolarità contributiva (**Cfr.doc.7 e 9**). Conseguentemente non vi sono ragioni di logica, né di diritto, che giustificano la determinazione del Consorzio resistente allorché ha escluso dal computo dell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore quegli anni.

Ma vi è di più!

L'art.8 comma 7 L.R. 16/17 evidenzia che *“Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai consorzi di Bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. ...”*; si ritiene che la predetta norma vada letta congiuntamente al successivo comma 8; quest'ultimo chiarisce che il riconoscimento finanziario in ordine alle “temporanee” stabilizzazioni gode della stessa disciplina degli incrementi giornalieri: *“Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai consorzi di bonifica in aggiunta al contributo di cui all'art.2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n.106, della quota di finanziamento pari a quella già riconosciuta per il singolo lavoratore nell'ambito ...”* (co. 8).



Il combinato disposto di entrambi i commi dell'art.8, dunque, palesa ancor più l'illogicità e/o l'illegittimità del mancato computo dell'intera anzianità di servizio del ricorrente. La fattispecie dei c.d. lavoratori in virtù di un rapporto di lavoro "temporaneamente a tempo indeterminato" è sovrapponibile a quella dei lavoratori 151isti che hanno beneficiato "*... dell'eventuale incremento delle giornate lavorative concesse nei singoli anni all'intero contingente di appartenenza, sia con finanziamenti regionali che con fondi consortili ...*" (**Cfr.doc.8**).

Nella fattispecie, il ricorrente ha prestato attività lavorativa - certificata dai DMAG (**Cfr.doc.9**) - per 312 giornate lavorative e, dunque, in virtù degli stessi "*finanziamenti regionali e fondi consortili*" di cui hanno beneficiato (per un minor numero di giornate, certo) i lavoratori 151isti. Se costoro hanno beneficiato dell'"*incremento delle giornate lavorative concesse*" e tali incrementi sono stati computati nell'anzianità di servizio, correlativamente, anche al ricorrente che ha beneficiato dell'incremento giornaliero in forza di un regolare contratto di lavoro a T.I., devono riconoscersi pari diritti e garanzie lavorative riconosciute agli altri prestatori di lavoro. Anche per tale ragione, tanto la delibera n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**), quanto la del. N°16 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.3**) sono *in parte qua* illegittime; per la prima dovrà essere rideterminata e approvata la graduatoria dei 151isti e, per la seconda, dovrà essere rettificato il nominativo del personale da immettere nei ruoli.

SUL DANNO GRAVE ED IRREPARABILE

Ove al ricorrente venisse riconosciuta l'anzianità di servizio



effettivamente maturata, il punteggio attuale crescerebbe di 185 giornate lavorative (anni 2017 e 2018), per il periodo di servizio a T.I. (**Cfr.doc.9**); e di ulteriori 50 giornate in più per il servizio prestato nel 1999 (**Cfr.doc.7**). Il punteggio complessivo ascenderebbe a complessive 3404 giornate lavorative e il ricorrente dall'attuale posizione n°16 si troverebbe collocato al vertice della riformanda graduatoria dei 151isti; di qui il diritto al conseguimento del rapporto di lavoro a T.I nei ruoli del Consorzio.

Il ricorrente a cagione dell'illegittimo posizionamento in graduatoria patisce, invece, gravi e irreparabili danni sia sul piano economico, ai fini stipendiali e contributivi (certamente risarcibili); sia sul piano morale e professionale perché relegato, ingiustamente, alla precarietà lavorativa delle GG.OO. (Danno, certamente, non integralmente risarcibile). È di tutta evidenza la necessità di un intervento cautelare affinché nelle more della definizione del giudizio di merito, possano essere tutelati sin da subito, il diritto del ricorrente al legittimo posizionamento nella graduatoria dei 151isti e, conseguentemente, a vedere definitivamente stabilizzato il proprio rapporto di lavoro.

Tanto esposto e considerato il Sig. Rosario Di Martino come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato propone ricorso a norma degli artt. 414 e ss. e 700 c.p.c. affinché il Giudice adito Voglia fissare l'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, sia per la fase cautelare che per quella di merito

PIACCIA ALL'ON. TRIBUNALE DI RAGUSA



IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione stante l'estrema urgenza, in via cautelare ex artt.700 e 699 *bis* c.p.c.:

- Sospendere, *in parte qua*, l'efficacia delle delibere del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/2022 (**Cfr.doc.2**) e n°16 del 13/04/2022 (**Cfr.doc.3**) e previa disapplicazione *in parte qua* della Circolare assessoriale prot.n°98462 del 24.11.2021 (**Cfr.doc.8**), disporre l'obbligo di rideterminare la graduatoria dei 151isti inserendo l'integrale anzianità di servizio maturata dal ricorrente e così posizionandolo nel posto spettante di diritto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla sua definitiva immissione in ruolo con effetti giuridici dal 02/05/2022.
- Con vittoria di spese e di lite per la fase cautelare.

Nel merito

- 1) Confermare il precedente provvedimento cautelare e, così, l'accoglimento del ricorso.
- 2) Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite della fase del merito.

In via istruttoria si depositano i documenti richiamati nel corpo del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ma esente da contributo unificato come da dichiarazione reddituale allegata (**Cfr.doc.10**).

Ragusa li 24/05/2022

Avv. Stefano Garofalo



PROCURA ALLE LITI


Il sottoscritto **Dimartino Rosario**, nato a S. Croce Camerina (RG) il 08/12/1968, ivi residente in C.da Canestanco 327, codice fiscale DMRRSR68T08I178H, conferisce mandato all'Avv. Stefano Garofalo, del Foro di Ragusa - GRFSFN71T31A952Z, P. IVA 01173040880, Fax 0932732634 e PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it - a rappresentarlo e difenderlo nell'instaurando giudizio da incoarsi avanti il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Ragusa contro il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa per l'annullamento e/o la rettifica, *in parte qua*, della Deliberazione del Commissario Straordinario n°7 del 28/02/202 di pubblicazione della graduatoria definitiva comprendente i soggetti beneficiari delle garanzie occupazionali delle fasce dei 151isti, 101isti e/o 78isti. Si conferisc ampio mandato, ivi compreso quello di nominare procuratori domiciliatari, eleggere domicilio presso i medesimi, nonché ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, rinunciare, accettare rinunzie, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, intervenire e farsi sostituire in udienza, rappresentare nell'udienza di trattazione, deferire ogni forma di giuramento, proporre querela di falso, compiere e far compiere trascrizioni, annotazioni ed ogni altro atto soggetto a formalità di pubblicazione, eseguire e far eseguire sequestri conservativi e giudiziari, richiedere provvedimenti d'urgenza e cautelari di ogni genere, presentare istanze di fallimento, sostituirsi al mandante per l'acquisizione della documentazione di cui necessiterà. La sottoscritta, inoltre:

- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003, e s.m.i., dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informato oralmente delle finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i propri dati personali; della misura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicarli, dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo; delle generalità e del domicilio del titolare e del responsabile del trattamento, esprimendo con la sottoscrizione in calce formale consenso al libero trattamento di tutti i propri dati personali oggetto di tutela, con la precisazione che il proprio consenso è espresso in piena libertà, in forma specifica e documentata per iscritto qual è la presente, e che al delegante sono state fornite le informazioni di cui all'art.13 del citato decreto legislativo;
- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs.28/2010, come modificato dal D.L. n°69/2013 convertito dalla legge n°98/2013, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla mediazione prevista e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto e dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L. n°132/2014, dichiara e riconosce di essere stata preventivamente informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt.2 e ss. del suddetto D.L.
- Dichiara, inoltre, di avere ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) e art.13 del D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
- La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.18, c.5 D.M. Giustizia.

Comiso lì 10/05/2022



Vera ed autografa la superiore firma





TRIBUNALE DI RAGUSA

Sezione Lavoro

Per il Sig. **Di Martino Rosario**, nato a Santa Croce Camerina, il
08/12/1968 (DMRRSR68T08I178H), rappresentato e difeso
dall'Avv. Stefano Garofalo, del Foro di Ragusa, (GRF SFN 71T3I
A952Z, PEC stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it, fax
0932/732634),

N°1101/2022 (Giudice Catalano)

CONTRO

Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, in persona del Commissario
Straordinario *pro tempore*;

PREMESSO CHE

- Col giudizio pendente, il ricorrente ha chiesto l'annullamento *in parte qua* della graduatoria propedeutica alla stabilizzazione del personale precario del consorzio e, successivamente al turn over, al passaggio tra le fasce delle GG.OO. dei 151isti, 101isti e 78isti.
- Tutto il rimanente personale precario delle predette tre liste delle GG.OO. sarà potenzialmente scavalcato per punteggio e per graduatoria dal ricorrente, a seguito dell'accoglimento del ricorso.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso potrebbe risultare necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati.
- La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile per il rilevante numero dei destinatari, per l'impossibilità di identificarli tutti.



RITENUTO CHE

•La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso.

•La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe onerosa.

•In alternativa alla notificazione per pubblici proclami, il Giudice Ordinario in casi simili ha disposto la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet dell'amministrazione interessata ex art. 151 c.p.c. (R.G. 1873/2017 del Tribunale di Ragusa pubblicato sul sito del M.I.U.R.).

•Che dunque il ricorso potrebbe essere pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, ove ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE

•La notificazione del ricorso tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Consorzio di Bonifica n°8;

•Ovvero, più semplicemente, onerare il Consorzio di bonifica n°8, all'esito della notifica del ricorso, di curarne l'ulteriore pubblicazione all'interno del proprio sito istituzionale.

Comiso, 25 maggio 2022

Avv. Stefano Garofalo



1101/2012
R.G.L.



TRIBUNALE DI RAGUSA

Giudice del Lavoro
M.G. Giudice del Lavoro
D.ssa Claudia Catalano

Il giudice, letto il ricorso che precede,
autorizza la notifica ai controinteressati secondo le modalità previste in ricorso,
fissa

al solo fine di esaminare la domanda cautelare l'udienza
cartolare del 27-09-2012

Invita le parti al deposito delle rispettive note di udienza
almeno cinque giorni prima di tale data.

Il Giudice fissa, altresì, per la discussione l'udienza del
17-01-2013

Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati
alla controparte a cura di parte ricorrente entro il
10-06-2012

Ragusa, 30-06-2012

IL CANCELLIERE

Mascherone giudiziario
D.ssa *[firma]* Claudia Barone

IL GIUDICE

DEL LAVORO
M.G. Giudice del Lavoro
D.ssa *[firma]* Claudia Catalano



Oggetto **POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della L.53/1994**
Mittente Per conto di: stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Destinatario <ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it>
Rispondi a STEFANO GAROFALO <stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it>
Data 03/06/2022 12:41

- postacert.eml (~2,5 MB)
- dimartino_consorzio_414_e_700.pdf (~772 KB)
- procura.pdf (~51 KB)
- istanza_integrazione_contraddittorio.pdf (~399 KB)
- attoACQ.pdf (~266 KB)
- relata notifica PEC.pdf.p7m (~462 KB)
- daticert.xml (~925 B)
- Firma digitale (~7 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/06/2022 alle ore 12:41:11 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della L.53/1994" è stato inviato da "stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it" indirizzato a:

ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F559241C.0280FAD9.29279EC3.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 03/06/2022 at 12:41:11 (+0200) the message "Notificazione ai sensi della L.53/1994" was sent by "stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it" and addressed to:

ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it
The original message is attached.

Message ID: F559241C.0280FAD9.29279EC3.462E447D.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Oggetto **Notificazione ai sensi della L.53/1994**
Mittente STEFANO GAROFALO <stefano.garofalo@avvragusa.legalmail.it>

Destinatario <ragusa@pec.consorzibonificasicilia.it>

Data 03/06/2022 12:41

ATTENZIONE: Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L.53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti gli allegati sono documenti firmati digitalmente dal mittente per attestazione di conformità.

Avv. Stefano Garofalo